



Ministero dell'Istruzione  
**Istituto Comprensivo "Via Linneo"**  
Via Linneo, 2 – 20145 Milano - Tel. 0288448986  
E-mail: [miic8f200p@istruzione.it](mailto:miic8f200p@istruzione.it) Pec: [miic8f200p@pec.istruzione.it](mailto:miic8f200p@pec.istruzione.it)  
sito: [www.icvialinneo.edu.it](http://www.icvialinneo.edu.it)

Circ. n. 251/Ist.

Milano, 15 marzo 2021

Alle famiglie degli alunni  
e p.c. Ai docenti  
Alla Segreteria Didattica

**Oggetto: richieste di chiarimenti sulle deroghe alla didattica a distanza**

**In relazione alla sospensione delle attività didattiche in presenza** (circ. n. 238 del 04/03/2021) pervengono a questa Direzione richieste di chiarimenti sulle scelte attuate, insieme a richieste individuali di didattica in presenza.

Come è già stato comunicato (Circ. n. 243 del 07/03/2021 e Circ. n. 244 del 08/03/2021), **sono state escluse dall'amministrazione centrale e periferica le possibilità di deroghe per alunni i cui genitori appartengano a categorie di lavoratori definiti essenziali.**

Oggetto di richiesta sono invece la possibilità di prevedere la frequenza in presenza da parte di alcuni compagni di alunni DVA già ammessi a tale frequenza e di altri alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES).

Le scelte comunicate nelle circolari sopra ricordate, ovvero la possibilità di frequenza dei soli alunni DVA le cui famiglie ne facciano richiesta, possono forse esser meglio comprese grazie al chiarimento delle motivazioni su cui esse sono fondate.

**L'ipotesi della presenza di compagni degli alunni DVA già ammessi alla presenza** deriva, recentemente, dalla nota AOODGSIP 662 del 12/03/2021 della Direzione Generale per lo Studente, la quale indica appunto alle Istituzioni scolastiche, al fine di rendere effettiva l'inclusione, di valutare il coinvolgimento in presenza di altri compagni. Anche queste indicazioni sono peraltro da leggere nel contesto dell'autonomia delle Istituzioni scolastiche e soprattutto nella cornice della prioritaria tutela della salute, nell'attuale contesto ancora in peggioramento, come precisato dalla nota

AOODRLO 5112 del 13/03/2021 del Direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia:

“Rimane la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata. A tal proposito la nota ministeriale n.662 del 12 marzo 2021 della Direzione generale per lo studente, l'inclusione e l'orientamento scolastico ha inteso fornire alcuni orientamenti alle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia didattica e organizzativa”.

In definitiva, la valutazione di questa Dirigenza è che **la presenza di altri alunni, a rotazione o variamente individuati, aumenterebbe il pericolo di contagio; non fornirebbe una reale e sostanziale inclusione, costituita invece dal supporto dato dagli insegnanti al collegamento, nelle forme e nelle misure didatticamente possibili e opportune per ciascun alunno disabile, con il resto della classe; costringerebbe a variazioni del piano della DDI costruito per tutti.** Per questi motivi è stata e sarà esclusa questa possibilità.

**L'ipotesi di allargamento della possibilità di presenza a tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES),** su cui le diverse istituzioni scolastiche si stanno orientando secondo diversi criteri, si basa invece sul fatto che in tutti i documenti ministeriali, inclusi quelli sopra citati, agli alunni DVA sono accostati appunto gli altri alunni con BES. La stessa nota 662 peraltro, ricorda che

“la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali non comporta come automatismo la necessità di una didattica in presenza, potendo talora essere del tutto compatibile con forme di didattica digitale integrata salvo diverse esplicite disposizioni contenute nei già adottati progetti inclusivi” e “le istituzioni scolastiche sono tenute ad un'attenta valutazione dei singoli casi, contemperando le esigenze formative dell'alunno declinate nello specifico percorso educativo individualizzato o percorso didattico personalizzato - articolato sulla base della particolare condizione soggettiva dell'alunno/a - con le fondamentali misure di sicurezza richieste dal citato DPCM a tutela del diritto alla salute”.

Una valutazione quindi è stata fatta e un criterio è stato assunto, quella appunto di prevedere la frequenza degli alunni con certificazione DVA e non di quelli con certificazione DSA; **dai piani didattici personalizzati (PDP) in effetti non emerge l'incompatibilità con la didattica a distanza e anzi talora l'uso di strumenti informatici nella DAD ha consentito, l'anno scorso, di evidenziare, in più di un caso, un migliore esito formativo. Tale linea può forse apparire troppo netta, rispetto alla possibilità di valutare le esigenze per ciascun alunno DVA, per ciascun alunno DSA, per ciascun alunno con BES senza certificazione, ma risulta più univoca e oggettiva, volendosi invece escludere la frequenza indiscriminata di tutti gli alunni con BES, che comporterebbe la potenziale frequenza in presenza anche di 10 alunni per classe e condurrebbe a situazioni già indicate per la questione precedente, ovvero l'aumento del pericolo di contagio e la variazione sostanziale del piano della DDI costruito per tutti.** Per questi motivi è stata adottata tale scelta.

Pur comprendendo le esigenze delle famiglie, già più volte rappresentate, e le difficoltà di tutti gli alunni, per i quali, come è evidente, la didattica in presenza sarebbe per l'ordinario la soluzione migliore, le decisioni sono state assunte in considerazione della fase specifica del contesto epidemico, delle norme conseguentemente in vigore e della priorità assoluta della sicurezza degli alunni e delle loro famiglie, così come del personale scolastico.

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Giorgio Pietro Sturaro  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993